

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco - Punto 2.4 dell'allegato III al regolamento CE n. 2792/1999 del 17.12.1999 (punto 2.6 della circolare)

Estratto dal punto 2.4 dell'allegato III al regolamento n.2792/1999

2.4 Trasformazione e commercializzazione

- a) Ai fini del presente regolamento, per «trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura» si intende l'intera serie di operazioni di manutenzione, trattamento, produzione e distribuzione effettuate tra il momento dello sbarco o della pesca e la fase del prodotto finale.
- b) Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti:
 - i) prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
 - ii) il commercio al dettaglio.

omissis

Business plan: prima parte descrittiva; indice ragionato degli argomenti (punto 3.8 della circolare)

A. L'impresa e i suoi protagonisti

* Presentazione dell'impresa

(forma e composizione societaria, oggetto sociale, breve storia, struttura organizzativa, campo di attività, risultati conseguiti e prospettive di sviluppo)

* Vertice e management aziendale

(indicare i responsabili della gestione con le rispettive funzioni e responsabilità)

* Ubicazione

(indicare l'ubicazione dell'unità produttiva oggetto dell'investimento e degli eventuali altri impianti gestiti dalla società)

B. Sintesi del programma proposto

* Caratteristiche salienti del programma

(descrivere sinteticamente il programma che si intende realizzare; per i programmi proposti da imprese già in attività, indicare, ai fini della valutazione di carattere economico-finanziario, se il programma stesso va inquadrato con riferimento all'intera impresa oppure all' "area produttiva da valutare", nel qual caso definire quest'ultima con chiarezza nei suoi aspetti produttivi, organizzativi e logistici)

* Presupposti e motivazioni che ne sono all'origine

(indicare le ragioni produttive, commerciali ed economiche)

* Obiettivi produttivi e di redditività perseguiti

(descrivere quali sono gli effetti produttivi ed economici attesi)

B1. Il prodotto/servizio

* Descrizione e caratteristiche del nuovo prodotto/servizio che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare

* Elementi ed informazioni utili a comprovare la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive (reg. CE 1257/99, reg. CE 1750/99, orientamenti comunitari per gli aiuti al settore agricolo GU C28 dell'1.2.2000, reg. CE 1263/99, reg. CE 2792/99 e punto 2.4 dell'allegato III di quest'ultimo), per l'ammissibilità alle agevolazioni (limitatamente ai programmi presentati dalle imprese operanti nei settori alimentare, delle bevande, del tabacco e della lavorazione e conservazione di pesce e di prodotti a base di pesce)

* Eventuali prodotti/servizi già realizzati dall'impresa e collegamenti con i nuovi

B2. Il mercato di sbocco e la concorrenza (citare le fonti dei dati indicati)

* Caratteristiche del mercato di sbocco

* Dimensioni del mercato, andamento storico e previsioni, interscambio con l'estero

* Struttura e caratteristiche del sistema competitivo

* Identificazione del proprio mercato di riferimento (clienti, territorio, dimensione)

* Per i "grandi progetti", di cui al punto 6.1 della presente circolare: situazioni di eventuale sovraccapacità strutturale o di declino del settore produttivo nel quale l'impresa opera o intende operare (si veda la disciplina multisettoriale degli aiuti ai grandi progetti d'investimento: GUCE C107 del 7.4.98)

B3. L'organizzazione dei fattori produttivi ed il ciclo di produzione

* Descrizione del processo produttivo attuale e/o di quello conseguente all'investimento proposto ed eventuali collegamenti ed integrazioni tra i due

* I fattori produttivi (lavoro, capitale e know-how), disponibili o da acquisire

* Gli investimenti previsti (al netto dell'IVA ed in milioni di lire)

(dettagliare il programma di spesa, esponendo anche le spese non agevolabili, utilizzando, possibilmente, l'articolazione di cui al prospetto seguente e ponendo particolare attenzione affinché gli importi delle spese agevolabili relativi ai singoli capitoli ed al totale dell'investimento e la relativa unità monetaria (lire o euro), coincidano con quelli indicati al punto B10 della Scheda Tecnica. Delle progettazioni, studi e assimilabili indicarne l'oggetto; del suolo indicare le caratteristiche dimensionali e qualitative e l'eventuale necessità di sistemazioni e indagini geognostiche; delle opere murarie indicare le principali caratteristiche costruttive e dimensionali, i computi metrici di massima e gli estremi che consentano l'identificazione di ciascuna opera nella planimetria generale prevista tra la documentazione e gli estremi relativi alla eventuale documentazione autorizzativa comunale; del suolo o degli immobili indicare il titolo di "piena disponibilità" e gli estremi del relativo atto o

contratto, della registrazione e/o trascrizione dello stesso, nonché la destinazione d'uso; dei macchinari, impianti e attrezzature fornire l'elenco analitico e indicare le principali caratteristiche costruttive e di prestazioni; dei brevetti indicare la compatibilità della relativa spesa con i conti economici previsionali e gli eventuali rapporti finanziari con il venditore):

DESCRIZIONE DELLE SPESE DEL PROGRAMMA	Spese dirette (1)	Spese in leasing (1)
PROGETTAZIONE E STUDI		
- Progettazioni		
- Direzione dei lavori		
- Studi di fattibilità		
- Valutazione impatto ambientale		
- Collaudi di legge		
- Oneri di concessione edilizia		
- Altro		
Totale progettazione e studi		
SUOLO AZIENDALE		
- Suolo aziendale		
- Sistemazione suolo		
- Indagini geognostiche		
Totale suolo aziendale		
OPERE MURARIE E ASSIMILABILI		
Capannoni e fabbricati industriali		
- (singole descrizioni)		
Totale capannoni e fabbricati industriali		
Fabbricati civili per uffici e servizi sociali		
- (singole descrizioni)		
Totale fabbricati civili per uffici e servizi sociali		
Impianti generali e relativi allacciamenti alle reti esterne		
- Riscaldamento		
- Condizionamento		
- Idrico		
- Elettrico		
- Fognario		
- Metano		
- Aria compressa		
- Telefonico		
- Altri impianti generali		
Totale impianti generali		
Strade, piazzali, recinzioni, ferrovie		
- Strade		
- Piazzali		
- Recinzioni		
- Allacciamenti ferroviari		
- Tettoie		
- Cabine metano, elettriche, ecc.		
- Basamenti per macchinari e impianti		
- Altro		
Totale strade, piazzali, recinzioni, ferrovie, ecc.		
Opere varie		
Totale opere varie		
Totale opere murarie e assimilabili		

MACCHINARI IMPIANTI E ATTREZZATURE		
Macchinari (descrizione dei singoli macchinari)		
Totale macchinari		
Impianti (descrizione dei singoli impianti produttivi e ausiliari)		
Totale impianti		
Attrezzature (descrizione compresi mobili e attrez. d'ufficio)		
Totale attrezzature		
Software (descrizione del software previsto)		
Brevetti (descrizione)		
Totale software e brevetti		
Mezzi mobili (descrizione)		
Totale mezzi mobili		
Totale macchinari impianti e attrezzature		
TOTALE INVESTIMENTO		

* Il mercato di approvvigionamento delle materie prime, potere contrattuale dei fornitori
(descrivere la struttura del mercato delle materie prime)

* L'organizzazione del lavoro

(struttura e dimensionamento del personale e relativa evoluzione dall'anno di avvio a realizzazione dell'investimento fino all'esercizio di regime; per i "grandi progetti" di cui al punto 6.1 della presente circolare: numero dei posti di lavoro creati o salvaguardati in connessione con il programma di investimenti da agevolare, con riferimento sia a quelli dell'impresa richiedente che a quelli dei fornitori o dei clienti di primo livello (si veda la disciplina multisettoriale degli aiuti ai grandi progetti d'investimento: GUCE C107 del 7.4.98)

B.4 Le prestazioni ambientali

* Fornire tutti gli elementi utili in merito all'origine dei dati e delle informazioni fornite ai punti C3.1 e C3.2 della Scheda Tecnica (si vedano anche le istruzioni per la compilazione della Scheda Tecnica)

(qualora sia stata fornita una risposta affermativa ai punti C3.1.1 o C3.1.2, indicare gli estremi della certificazione ambientale EMAS (Reg. 1836/93) o ISO 14001, qualora già acquisita, ovvero lo stato della procedura di acquisizione della certificazione stessa; qualora il programma sia di "ammodernamento" ed al punto C3.2.0 della Sezione A sia stato indicato che l'unità produttiva ricade in un' "Area Naturale Protetta", rappresentare la conformità dell'impianto esistente e del programma stesso con gli strumenti urbanistici e/o con il quadro normativo dell'Area Naturale Protetta, specificando quali siano gli investimenti del programma medesimo destinati a finalità ambientali; in caso di risposta positiva ad uno o più dei punti da C3.2.1.1 a C3.2.2.3, dettagliare le sostanze pericolose che vengono eliminate o sostituite e quelle che le sostituiscono ed i relativi quantitativi, specificando se la eliminazione/sostituzione si riferisce agli impianti e/o ai processi produttivi e/o ai prodotti commercializzati e le iniziative intraprese o che si intendono intraprendere per raggiungere gli obiettivi fissati; specificare i criteri seguiti per la determinazione dei "Valori della produzione" indicati al punto C3.2.0 della Sezione B; esplicitare i dati esposti nella Sezione B ai punti da C3.2.1.1 a C3.2.4.8, i criteri seguiti per la loro determinazione, le iniziative assunte o che si intendono assumere, entro l'esercizio successivo alla data di entrata a regime, per il raggiungimento degli obiettivi indicati, la documentazione che l'impresa si impegna a tenere a disposizione a riscontro di quanto risposto a tali quesiti; indicare le fonti di approvvigionamento dell'acqua di processo e dei relativi quantitativi, le fonti energetiche adoperate, ivi comprese quelle relative ad energia rinnovabile derivante da autoproduzione; descrivere gli eventuali rifiuti pericolosi e quelli non pericolosi; con riferimento ai singoli inquinanti contenuti nelle emissioni gassose e/o negli scarichi idrici predisporre specifiche tabelle, secondo gli schemi di seguito riportati, seguendo le indicazioni contenute nelle Istruzioni alla compilazione della Scheda Tecnica riferite ai punti C3.2.3 e C3.2.4; indicare gli estremi delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, gli estremi dell'autorizzazione degli scarichi idrici per acque reflue industriali, le sostanze interessate ed i relativi limiti; il dettaglio dei valori indicati e tutti i parametri utili alla determinazione dei valori indicati)

1^ ARIA (1)

Riferim. alla Scheda Tecnica	Inquinanti	Esercizio "precedente"		Esercizio "a regime"	
		Valore limite di emissione riportato nella autorizzazione ai sensi del DPR 203/88	Quantità totale annuale (kg) (3)	Valore di emissione previsto (4)	Quantità totale annuale (kg) (5)
C3.2.3.1	Ossidi di azoto (NOx)	(2)			
C3.2.3.2	Biossido di zolfo (SO2)	(2)			
C3.2.3.3	Polveri	(2)			
C3.2.3.4	Sostanze organiche volatili	(2)			

- (1) I dati della presente tabella devono essere obbligatoriamente forniti dalle sole imprese i cui impianti o attività dell'unità produttiva interessata dal programma da agevolare sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera delle sostanze interessate, ai sensi del D.P.R. n. 203/88 e relativa normativa di integrazione ed attuazione. Per i "nuovi impianti" tale obbligo sussiste con riferimento ai soli dati relativi all'esercizio "a regime".
- (2) Per ciascun inquinante indicato l'impresa deve fornire il corrispondente valore limite di emissione in atmosfera riportato nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 203/88 (qualora in uno o più dei punti da C3.2.3.5 a C3.2.3.7 è stata indicata la somma di più sostanze con separati limiti di emissione, questi ultimi devono essere indicati separatamente), nonché tutti i parametri utili al controllo dei dati indicati quali la portata dei camini, il numero di ore di funzionamento dell'impianto nei due anni di riferimento (che devono essere uguali), l'ossigeno di riferimento, le quantità di prodotto elaborato o fabbricato, ecc.).
- (3) In tale colonna va riportata, per ciascun inquinante, la quantità totale, espressa in chilogrammi, emessa durante l'anno dell'esercizio "precedente". Tale quantità va calcolata nel seguente modo:
- nel caso in cui il limite di emissione sia espresso per concentrazione: (rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e volume dell'effluente gassoso es. mg/m^3): va moltiplicato il valore limite per la portata del camino espressa in m^3/h per il numero di ore di funzionamento dell'impianto nell'anno di riferimento e riportando il valore ottenuto in kg;
 - nel caso in cui il limite di emissione sia espresso in flusso di massa (massa di sostanza inquinante emessa nell'unità di tempo, es.: g/h): va moltiplicato il valore limite per il numero di ore di funzionamento dell'impianto nell'anno di riferimento e riportando il valore ottenuto in kg;
 - nel caso in cui il limite di emissione sia espresso per fattore di emissione (rapporto tra massa di inquinante emessa e unità di misura specifica di prodotto elaborato o fabbricato, es. kg/t ; g/m^2): va moltiplicato il valore limite per la quantità di prodotto elaborato o fabbricato nell'anno di riferimento (quantità espressa in tonnellate se il valore limite è in kg/t , in metri quadrati, se il valore limite è espresso in g/m^2 e così via) e riportando il valore ottenuto in kg.
- (4) In tale colonna va riportato, per ciascun inquinante, il valore di emissione previsto dopo il programma da agevolare per l'esercizio "a regime". Le unità di concentrazione e l'ossigeno di riferimento devono essere, se possibile, le stesse del valore limite dell'esercizio "precedente", altrimenti vanno utilizzate quelle stabilite nel D.M. 12.7.90 per l'inquinante, il combustibile e la tipologia di impianto in questione. Se il programma per il quale sono richieste le agevolazioni non comporta la necessità di modifica dell'autorizzazione ai sensi del D.P.R. 203/88, va riportato in questa colonna lo stesso dato dell'esercizio "precedente".
- (5) Tale colonna va compilata calcolando, in modo analogo a quanto fatto per le quantità totali annuali dell'esercizio "precedente", i chilogrammi di inquinante che si prevedono, dopo il programma, per l'esercizio "a regime". Le ore di funzionamento dell'impianto devono essere le stesse utilizzate nei calcoli relativi all'esercizio "precedente".

2^ ARIA (1)

Riferim. alla Scheda Tecnica	Inquinanti	Esercizio "precedente"		Esercizio "a regime"	
		Valore limite di emissione riportato nella autorizzazione ai sensi del DPR 203/88	Quantità totale annuale (kg)	Valore di emissione previsto	Quantità totale annuale (kg)
C3.2.3.5	Inquinante/i appartenente/i alla Tabella A1 (2)				
C3.2.3.6	Inquinante/i appartenente/i alla Tabella A2 (2)				
C3.2.3.7	Inquinante/i appartenente/i alla Tabella B (2)				

- (1) I dati della presente tabella devono essere forniti solo se il programma di investimenti da agevolare comporterà una variazione delle emissioni di una o più delle sostanze appartenenti alle Tabelle A1, A2 e B del D.M. 12.7.90, e non indicate tra gli inquinanti della precedente Tabella 1^ ARIA, che l'impianto (o attività) è autorizzato ad emettere in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88. Le modalità di compilazione della presente tabella sono del tutto analoghe a quelle della citata Tabella 1^ ARIA. Per i "nuovi impianti" tale tabella non deve essere compilata.
- (2) Qualora le emissioni contengano più sostanze di quelle delle citate Tabelle A1, A2 o B del D.M. 12.7.90, in ciascuno dei punti da C3.2.3.5 a C3.2.3.7 va indicata la somma delle sostanze appartenenti alla medesima corrispondente Tabella.

1^ ACQUA (Decreto legislativo n. 152/99, Tabella n. 3 dell' Allegato n. 5) (1)

Riferim. alla Scheda Tecnica	Inquinanti	Esercizio "precedente"			Esercizio "a regime"		
		Valore della concentrazione (mg/l)		Quantità totale annuale (kg)	Valore della concentrazione (mg/l)		Quantità totale annuale (kg)
		Acque superficiali (4)	Fognature (4)		Acque superficiali (4)	Fognature (4)	
C3.2.4.1	Solidi sospesi totali						
C3.2.4.2	COD						
(2)	(3)						
(2)	(3)						
(2)	(3)						
(2)	(3)						

- (1) Il calcolo delle quantità totali di ciascun inquinante rilasciate deve essere effettuato moltiplicando il valore della concentrazione (da intendersi come media dei dati mensili dell'anno "precedente" o "a regime") per i quantitativi di acqua sversati attraverso gli scarichi nel relativo anno. Per le attività imprenditoriali previste dall'art. 28, comma 7 del Dlgs.vo n. 152/99, i cui scarichi sono assimilabili alle acque reflue domestiche, si applicano i limiti in concentrazione e le riduzioni in concentrazioni previste dalla Tab. n. 1 dell'allegato n. 5 allo stesso Dlgs.vo. Le concentrazioni medie annuali dei singoli inquinanti sono quelle previste dalla Tab. n. 3 di detto Dlgs.vo o quelle fissate dalle regioni ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Dlgs.vo medesimo o quelle indicate nelle autorizzazioni agli scarichi (rilasciate prima dell'entrata in vigore del Dlgs.vo o ai sensi degli artt. 45 e 46 dello stesso) o quelle rilevate in fase di controllo dall'Autorità competente (sia prima dell'entrata in vigore del Dlgs.vo sia ai sensi dell'art. 49 dello stesso) ovvero, se non altrimenti disponibili, quelle indicate dall'impresa richiedente le agevolazioni.
- (2) indicare il riferimento della Scheda Tecnica, da C3.2.4.5 a C3.2.4.8, dove vengono indicati gli eventuali altri inquinanti compresi tra i seguenti: arsenico, azoto ammoniacale, cromo totale, fosforo totale, nichel, piombo, rame, solventi clorurati (somma in peso di cloroformio, tetracloruro di carbonio, dicloroetano EDC, diclorometano, dicloropropano, tricloroetilene e percloroetilene) e zinco
- (3) denominazione dell'inquinante interessato
- (4) compilare la colonna "Acque superficiali" o "Fognature" a seconda della destinazione del singolo scarico

2^ ACQUA (Decreto legislativo n. 152/99, Tabella n. 3/A dell' Allegato n. 5) **(1)**

Riferim. alla Scheda Tecnica	Inquinanti	Esercizio "precedente"		Esercizio "a regime"	
		Limiti di emissione per unità di prodotto (media mensile) (4)	Quantità totale annuale (kg)	Livelli di emissione per unità di prodotto (media mensile) (5)	Quantità totale annuale (kg)
C3.2.4.3	Cadmio				
C3.2.4.4	Mercurio				
(2)	(3)				
(2)	(3)				
(2)	(3)				
(2)	(3)				

(1) questa tabella va riempita solo se l'attività per la quale vengono richieste le agevolazioni è una di quelle previste nella prima colonna della Tabella n. 3/A del Decreto legislativo n. 152/99

(2) indicare il riferimento della Scheda Tecnica, da C3.2.4.5 a C3.2.4.8, dove vengono indicati gli eventuali altri inquinanti compresi tra quelli riportati nella Tabella n. 3/A del Decreto legislativo n. 152/99

(3) denominazione dell'inquinante interessato

(4) indicare i limiti di emissione riportati nell'autorizzazione agli scarichi ovvero i valori attuali attestabili, con unità di misura relativa alla specifica tipologia del settore produttivo

(5) indicare il livello di emissione previsto a regime

B5. Le risorse finanziarie

* Le fonti finanziarie interne ed esterne, già acquisite o da richiedere, e capacità di accesso (si veda il punto 5.8 della circolare)

* Piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione dell'investimento proposto

* Elenco completo delle iniziative della stessa impresa, agevolate o da agevolare ai sensi della legge n. 488/92 ed anche se relative a bandi precedenti, temporalmente sovrapposte a quella cui si riferisce la domanda e per le quali l'impresa deve produrre copia dei relativi moduli di domanda ai sensi dell'art. 5, comma 2 del regolamento.

B6. Le strategie commerciali

* Piano di marketing

(posizionamento del prodotto, sistema di prezzi, canali distributivi, politica e organizzazione commerciale)

C. Proiezioni economico-finanziarie annuali dell'impresa proponente conseguenti alla realizzazione dell'iniziativa (dall'anno di avvio a quello di regime) (riservato alle imprese che producono la seconda parte del business plan)

* Illustrazione dei criteri adottati per la determinazione dei dati di base assunti per le proiezioni economico-finanziarie (conti economici, stati patrimoniali e flussi finanziari previsionali).

Spese ammissibili e relativi divieti, limitazioni e condizioni (punto 3.9 della circolare)

Le spese ammissibili, per tutti i settori, ivi incluso quello dei servizi, riguardano in generale:

- a)** progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti;
- b)** suolo aziendale, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
- c)** opere murarie e assimilate;
- d)** infrastrutture specifiche aziendali;
- e)** macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purchè dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni, fatta eccezione per quanto specificato al successivo punto xi);
- f)** programmi informatici;
- g)** brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.

Con riferimento a tali spese, vigono i seguenti limiti, divieti e condizioni, in parte mutuati dalla normativa U.E.:

- i)** le spese di cui alla lettera a) sono agevolabili, per le grandi imprese, limitatamente alle progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti, sia generali che specifici;
- ii)** l'ammontare relativo all'insieme delle spese di cui alla lettera a) è agevolabile, per tutte le imprese, nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;
- iii)** le spese di cui alla lettera a) relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali includono anche quelle riferite all'ente certificatore e non possono da sole costituire un programma organico e funzionale agevolabile;
- iv)** le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera b), sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile;
- v)** con riferimento alle spese di cui alla lettera c), quelle relative agli immobili, soprattutto se adibiti ad uffici, sostenute dalle imprese fornitrici di servizi possono essere ammesse alle agevolazioni nella misura in cui pertinenti e congrue secondo i parametri validi per le imprese industriali. A tale riguardo, la superficie per uffici può essere ritenuta pertinente, in via orientativa, nella misura di 25 mq per addetto;
- vi)** con riferimento alle spese di cui alla lettera c), la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile purchè siano già trascorsi, alla data di presentazione del Modulo di domanda, dieci anni dal relativo atto formale di concessione delle precedenti agevolazioni; tale limitazione non ricorre nel caso in cui queste ultime siano di natura fiscale ovvero nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- vii)** l'acquisto del solo immobile aziendale non inserito in un più vasto programma di investimenti inquadrabile in una delle tipologie di cui al punto 3 della presente circolare, può essere ammesso alle agevolazioni solo se l'impresa richiedente conduceva precedentemente la propria attività in locali in fitto; in tal caso si ritiene, convenzionalmente, che l'acquisto sia finalizzato alla riorganizzazione aziendale e la relativa iniziativa viene, pertanto, classificata di "ristrutturazione";
- viii)** le spese di cui alle lettere c) ed e) possono comprendere, limitatamente ai programmi di "nuovo impianto" e che prevedano nell'esercizio "a regime" più di 20 occupati, anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unità produttiva, di asili nido, nursery, ludoteche, ecc.
- ix)** le spese di cui alle lettere a), f) e g), che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti

congrui in relazione alle condizioni di mercato e, con riferimento alle spese di cui alla lettera g), in relazione alla compatibilità con il conto economico relativo al programma medesimo;

x) le spese di cui alle lettere e) ed f) e relative progettazioni e, limitatamente alle imprese che svolgono attività di costruzioni, quelle di cui alle lettere c) e d) sono ammesse alle agevolazioni anche se sostenute con commesse interne di lavorazione, purchè capitalizzate;

xi) tra le spese di cui alla lettera e) sono escluse dalle agevolazioni quelle relative a mezzi di trasporto targati di merci e/o di persone, ivi compresi, pertanto, anche quelli per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti di cui all'art. 4, comma 1, lettera e) del regolamento;

xii) le spese relative alle attrezzature facenti parte del programma di investimenti da agevolare la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma medesimo bensì presso altre unità, della stessa impresa (in questo caso anche al di fuori dell'“area produttiva da valutare”) o di altre dello stesso gruppo o di terzi possono essere ammesse alle agevolazioni purchè:

- * siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;

- * dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% di quella relativa al capitolo “Macchinari, impianti e attrezzature”;

- * vengano ubicate presso unità produttive localizzate, al momento dell'acquisto (data del documento di trasporto), in aree ammissibili agli interventi della legge n. 488/92;

- * siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa impresa, nel libro dei cespiti ammortizzabili; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del DPR n. 627 del 6.10.78 e del D.M. 29.11.78 e successive modifiche e integrazioni;

- * vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);

- * la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;

- * i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere alla banca concessionaria, appena possibile, una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15 e successive modifiche e integrazioni;

- * il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva ed alleggi alla domanda di agevolazioni una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15 e successive modifiche e integrazioni;

xiii) le spese relative ai programmi informatici, di cui alla lettera f), anche se realizzati con commesse interne di lavorazione, sono agevolabili limitatamente alle piccole e medie imprese;

xvi) le spese relative all'acquisto di brevetti, di cui alla lettera g), non possono superare, per le grandi imprese, il 25% dell'investimento complessivo ammissibile;

xv) le spese relative all'acquisto di beni in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un contro valore in lire pari all'imponibile ai fini IVA e, più specificatamente:

- * per i beni provenienti dai Paesi extracomunitari, quello riportato sulla “bolletta doganale d'importazione”

- * per quelli provenienti dall'Unione Europea, quello risultante dall'applicazione del cambio UIC vigente alla data di consegna del bene indicato espressamente sulla “fattura integrata” ai sensi del decreto-legge n. 331/93, convertito dalla legge n. 427/93;

xvi) le spese relative a beni acquistati dall'impresa con un'operazione “Sabatini” non agevolata possono essere ammesse alle agevolazioni solo nel caso di operazione “pro - soluto”;

xvii) le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili, di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere b), c), f) e g), di proprietà, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni medesime o dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, all'atto della compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, per almeno il venticinque per cento, da un medesimo altro soggetto. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante

dell'impresa richiedente le agevolazioni o da suo procuratore speciale resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni;

xviii) non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti in locazione finanziaria qualora già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purchè l'impresa stessa lo acquisti successivamente alla presentazione del Modulo di domanda;

xix) con riferimento ai programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda le spese relative alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, del vapore e dell'acqua calda sono ammissibili, limitatamente alla parte ricadente all'interno del territorio comunale nel quale è ubicato l'impianto di produzione necessaria a raggiungere l'utente della fornitura, a condizione che gli impianti stessi siano di proprietà dell'impresa produttrice e siano realizzati su terreni di cui l'impresa stessa abbia piena disponibilità secondo quanto specificato al punto 2.1 della presente circolare.